

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Giovedì 19 giugno 1997. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le Finanze, Giovanni Marongiu.

La seduta comincia alle 13,25.

Schemi di decreti legislativi:

«Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Relatore: Targetti.
«Revisione della composizione dei comitati tributari regionali e istituzione presso il Ministero delle finanze della consulta tributaria», attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, lett. 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Relatore: Targetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione generale sugli schemi di decreto in titolo, sospesa da ultimo nella seduta di ieri.

Il deputato Alessandro REPETTO, precisato che il provvedimento sulla semplificazione non appare del tutto in linea con

le affermate esigenze di delegificazione e chiarezza normativa, rileva che l'articolo 1 dello stesso presenta una formulazione legislativa eccessivamente tortuosa, scarsamente leggibile al di fuori di una ristretta cerchia di addetti ai lavori. Quanto all'articolo 6, vi ritiene ravvisabile un eccesso di legificazione su aspetti che potrebbero affidarsi ai poteri organizzativi propri del Ministero interessato. Solleva inoltre forti perplessità sull'ampiezza della compensazione consentita dall'articolo 10 che, coinvolgendo crediti e debiti tra loro disomogenei, potrebbe impedire alle amministrazioni ed enti interessati di controllare la correttezza delle partite creditorie relative ai contribuenti, potendosi per tale via prodursi perdite di gettito. Ciò anche a causa dei tempi necessariamente lunghi che verranno richiesti per il funzionamento a regime della rete telematica tra soggetti pubblici. Ravvisa inoltre la possibilità che da tale tipo di compensazione derivi una possibile deresponsabilizzazione da parte degli enti interessati circa il contenzioso in corso con i propri contribuenti.

Quanto infine alla funzione dei concessionari, deve richiamare la natura privatistica degli stessi, i quali in futuro, in mancanza di precise convenienze economiche per l'effettuazione di servizio di riscossione, potrebbero perdere interesse

all'espletamento dello stesso, con conseguenti difficoltà da parte dell'amministrazione finanziaria. Rammenta altresì che la riforma dei concessionari della riscossione sarà oggetto di un separato provvedimento, il cui contenuto è opportuno non venga delimitato dalla normativa di carattere transitoria prevista in materia dal provvedimento in esame.

Il deputato Luciana FROSIO RONCALLI osserva la scarsa significatività delle semplificazioni introdotte dal provvedimento, che non concernono alcuni importanti oneri e scadenze attualmente addossati ai contribuenti, quali ad esempio le numerose modalità di pagamento esistenti ovvero la eccessiva documentazione necessaria in sede di rimborsi IVA.

Venendo ad alcuni specifici rilievi, rileva una eccessiva indeterminatezza del provvedimento in ordine all'invito telefonico previsto dal novellato articolo 8, nonché la necessità che i termini per la presentazione delle dichiarazioni vadano fissati, al 30 giugno; ritiene inoltre che la ricomprensione dell'Ente Poste tra i soggetti incaricati della ricezione delle dichiarazioni non sia consentito dalla normativa delegante. Lamenta inoltre la mancata inclusione, nell'ambito dei medesimi soggetti, dei tributaristi, benchè questi già attualmente possano rilasciare il visto di conformità. Osservato poi che l'obbligo della trasmissione per via telematica costituisce un onere che, in assenza di corrispettivi da parte dell'amministrazione, i professionisti incaricati addosseranno ai clienti, ritiene opportuno introdurre nell'articolo 2 del provvedimento anche la previsione del quattro per mille per i partiti politici. Ulteriori rilievi concernono infine l'articolo 4 lettera a), in cui allo slittamento del termine per il pagamento dell'IVA non segue un analogo scorrimento del termine per la relativa presentazione agli uffici finanziari, l'articolo 15, ove sarebbero opportune migliori specificazioni della composizione e funzionamento della struttura di gestione ivi prevista, gli articoli 5 e 18, che non precisano quale sia l'anno di imposta cui

è riferita l'entrata in vigore della nuova disciplina e, infine l'articolo 23, nel quale sarebbe opportuno specificare in quale modo i soggetti ivi previsti debbano effettuare la comunicazione agli uffici finanziari per avvalersi dei rimborsi in presenza di separazione legale o divorzio.

Il deputato Giorgio BENVENUTO premette come a suo avviso nel sistema fiscale si riscontrino quattro pseudoculture — consistenti in un eccesso di formalismo, in una tendenza al conflitto, in un eccessivo ricorso ai mezzi cartacei e nel silenzio nei confronti dei contribuenti — e cinque vizi, individuabili nell'oscurità, nella complicazione, nell'incomunicabilità, nella distrazione e nell'indifferenza. Alcuni di tali difetti vengono positivamente affrontati dal provvedimento sulla semplificazione, mentre altri sembrano permanere. A titolo di esempio ritiene che l'articolo 1 del provvedimento, nel novellare a cascata numerose disposizioni della vigente legislazione fiscale sembra riconfermare l'attuale formalismo giuridico, avallando in sostanza la preferenza dell'amministrazione finanziaria a disciplinare per legge tutti gli aspetti della propria attività.

Per quanto concerne invece il provvedimento sui comitati tributari regionali e sulla consulta tributaria ritiene che lo stesso ne delinei i compiti con modalità riduttive rispetto al complesso delle attività che potrebbero essere affidate a tali organi, che ad esempio potrebbero ricomprendere anche funzioni consultive sulla modulistica. Più in generale ritiene poco opportuno fissare in maniera rigida le loro attribuzioni, ritenendo preferibile consentirne l'intervento in presenza di momenti di difficoltà, anche in aree territorialmente circoscritte, tra amministrazione e contribuenti, ovvero prevederne la potestà di incontrare soggetti istituzionali esterni. Esprime inoltre forti perplessità sulla eccessiva riduzione del numero di rappresentanti sindacali previsti nei comitati tributari regionali.

Il Presidente Salvatore BIASCO, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Giovanni MARONGIU, sottosegretario di Stato per le finanze, intervenendo in replica dichiara di condividere alcune delle perplessità avanzate in ordine alla formulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto sulla semplificazione, ritenendo tuttavia difficilmente superabili alcuni requisiti di ordine formale.

Con riferimento all'osservazione concernente gli obblighi di conservazione della documentazione contabile di cui al novellato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, ritiene, conformemente con quanto ritenuto dai parlamentari intervenuti che la previgente legislazione sia da intendersi superata. Concorda con l'opportunità di estendere la previsione sui compensi di cui al novellato articolo 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica anche alle somme e valori comunque corrisposti, nonché con quella di individuare, accanto ai sostituti di imposta previsti dal medesimo articolo, anche i soggetti «sostituiti». Egualmente ritiene utile sancire più precisamente un principio di non modificabilità degli stampati recanti i modelli di dichiarazione, una volta pubblicati. Conferma che i rimborsi previsti nel provvedimento concernono sia le persone fisiche che i soggetti da esse diverse. Non ritiene invece eliminabile la differenziazione dei termini di presentazione della dichiarazione tra persone fisiche e persone giuridiche. Egualmente non ritiene modificabile l'obbligo della trasmissione della dichiarazione in via telematica, stante i modesti oneri — del resto compensati da risparmi di tempo e di risorse — che ne derivano per i soggetti incaricati della trasmissione medesima. Analogamente va mantenuta la perdita del diritto al rimborso sancita dall'articolo 4 in presenza dello specifico inadempimento del contribuente ivi previsto.

Per quanto concerne poi un lamentato eccesso legificatorio nei nuovi articoli 36-bis e 36-ter del già citato decreto del

Presidente della Repubblica n. 600/1973 segnala che lo stesso appare necessario per ridurre il diffuso contenzioso originantesi in ordine alla liquidazione e controllo delle dichiarazioni; segnala in proposito le finalità di trasparenza perseguite dal comma 4 dell'articolo 36-ter, che prevede l'obbligo di comunicare al contribuente l'esito del controllo formale, dando altresì conto, obbligatoriamente, dei motivi di una eventuale rettifica. Per quanto concerne le perplessità avanzate, peraltro con finalità tra loro contrapposte, sull'ampiezza della compensazione consentita dal provvedimento in esame, ritiene che siano presenti gli opportuni meccanismi, quali ad esempio il DPCM previsto dall'articolo 18, per impedire che dalla stessa derivino effetti pregiudizievoli sui flussi di cassa per l'erario. Segnala infine che verranno considerate con la dovuta attenzione le osservazioni relative all'utilizzo dell'Ente Poste italiane e quelle concernenti la non inclusione dei tributaristi tra i soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione.

Il deputato Ferdinando TARGETTI, relatore, intervenendo in replica, osserva che questo decreto comporta un cambiamento profondo nell'amministrazione finanziaria, negli adempimenti fiscali dei contribuenti e nel rapporto tra contribuenti, Fisco e Enti Previdenziali e Assicurativi. Esso comporta una riforma che ridurrà i costi sociali dell'obbedienza fiscale, una razionalizzazione e modernizzazione dell'amministrazione finanziaria e un notevole rafforzamento nella capacità di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. La riforma contiene una serie di semplificazioni delle quali saranno innanzitutto le imprese e soprattutto le più piccole a trarre beneficio. Erano molti anni che molte associazioni di categoria, artigiani, commercianti, piccole e grandi imprese a gran voce chiedevano misure che vanno nella direzione di questa riforma. È senz'altro una riforma ambiziosa che incide profondamente nel corpo dell'amministrazione finanziaria. Forse nei primi tempi di applicazione della riforma

andranno ad essa apportati alcuni correttivi e miglioramenti, ma è molto importante che la strada sia stata intrapresa e ciò sia stato fatto con coraggio. Alcuni intervenuti nel dibattito hanno avanzato dei dubbi sulla capacità dell'amministrazione finanziaria di reggere l'impatto di una riforma tecnico-organizzativa di tal fatta: toccherà all'amministrazione finanziaria di dimostrare di essere all'altezza di questo compito.

2. Per quanto concerne le modalità di stesura del decreto, osserva che una preoccupazione espressa da numerosi parlamentari intervenuti nel dibattito riguarda uno dei cardini della riforma e cioè la possibile perdita di gettito dovuta al principio base della riforma che è la compensazione consentita al contribuente tra partite debitorie e creditorie. La pratica della compensazione è un elemento portante della riforma e risponde a un principio di equità nel rapporto tra Fisco e cittadini così a lungo violato che è impensabile che venga emendata.

Un altro elemento importante della riforma riguarda la collaborazione tra Fisco e parafisco che a lungo è stata auspicata soprattutto da chi vede in tale «dialogo» e nei controlli incrociati che ne derivano, uno degli strumenti principali della lotta all'evasione.

Lo sforzo del legislatore è stato rilevante e proficuo. Tuttavia un appunto critico va mosso riguardo alle modalità di scrittura della norma: spesso è scritta in modo illeggibile, è complessa oltre misura e di difficile comprensione non dico al cittadino, ma anche all'operatore professionista. È una contraddizione che le norme sulle semplificazioni siano scritte in modo così complesso!

In particolare si raccomanda una riformulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto nel senso che le disposizioni modificative dei singoli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 dovrebbero essere contenute in distinti articoli e non accorpate in un unico articolo, l'articolo 1, di dimensioni mo-

struose. Si segnala inoltre l'opportunità di provvedere al coordinamento delle disposizioni presenti nello schema di decreto in materia di obbligo di tenuta dei documenti con quelle relative alle rettifiche da parte degli uffici dell'AF di cui agli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

In relazione all'articolo 1, osserva che sono state avanzate delle critiche alla *dichiarazione unitaria* motivando con: l'eterogeneità della base imponibile di IVA, ID e INPS; l'affastellarsi in un'unica scadenza di molti adempimenti; le difficoltà per i professionisti di specializzarsi in un unico tipo di dichiarazione.

Sono posizioni non accettabili. L'eterogeneità della base imponibile non esclude che la AF possa attuare dei controlli incrociati, una delle principali finalità di questa riforma, utilizzando appropriati parametri di conversione. Per evitare difficoltà ai soggetti che predispongono le dette dichiarazioni è stato previsto l'«allungamento» del termine di presentazione della dichiarazione IVA facendolo coincidere con quello relativo alla dichiarazione dei redditi. Pertanto, effetto della modifica è, in pratica, la disponibilità per gli operatori di un maggior tempo per la predisposizione della dichiarazione IVA. Per quanto riguarda la circostanza che le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA e quelle dei sostituti d'imposta vengono generalmente predisposte da soggetti diversi, utilizzando procedure che spesso non «colloquiano» tra di loro, è prevedibile che nei prossimi anni vi sarà un'evoluzione dei prodotti informatici presenti sul mercato rivolta all'unificazione delle attuali procedure, al fine di consentire a tutti gli intermediari interessati (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) di gestire agevolmente i nuovi adempimenti unificati.

Altri commentatori si sono soffermati sulle dichiarazioni del *sostituto di imposta*. Su questo argomento le posizioni sono più d'una. C'è chi contesta che per le imprese con meno di dieci dipendenti il datore di

lavoro debba inserire la dichiarazione come sostituto di imposta nella dichiarazione unica; c'è chi contesta il limite di dieci dipendenti; c'è chi contesta che un limite può variare nel corso dell'anno; c'è chi contesta le date di presentazione che, come ricordo, sono in aprile per le imprese che avendo più di dieci dipendenti presentano due dichiarazioni e in giugno per le imprese più piccole che presentano una dichiarazione unica; c'è infine chi propone di lasciare opzionale la scelta se inserire o no nella dichiarazione unica anche i dati quale sostituto di imposta per i titolari di imprese con meno di dieci dipendenti.

Alcune critiche vanno rigettate. Il consentire una dichiarazione unica è una agevolazione per le imprese più piccole che, a volte avendo un solo dipendente o un solo professionista (si pensi al commercialista), sono obbligate a fare due dichiarazioni. Dovendo definire una soglia c'è sempre un certo grado di arbitrarietà. Circa la variabilità nel tempo del limite di dieci dipendenti si invita il Ministero a definire il limite in riferimento ad una data precisa. Circa le due date per le imprese piccole e grandi va ricordato che una volta il 770 doveva già essere presentato ad aprile, poi è stato spostato a ottobre; che anticipando rispetto ad ottobre la dichiarazione come sostituto di imposta si consentirà al lavoratore di avere entro l'anno il prospetto contributivo, oltre a quello fiscale; che l'anticipo da ottobre ad aprile è l'unico caso di anticipo presente nel decreto; che le imprese maggiori hanno già i dati negli elaboratori e costa loro poco sforzo inviarli in un mese o nell'altro; che la concentrazione di tutte le dichiarazioni in un unico mese può creare problemi di ingorgo nella stesura delle dichiarazioni. Tuttavia si invita il Ministero a considerare la possibilità che sia consentito ai sostituti di imposta con più di dieci dipendenti di predisporre e inviare la dichiarazione da aprile a giugno. Circa la possibilità di opzione il consentirla provocherebbe notevoli difficoltà di controllo; d'altra parte la possibilità di inviare la

dichiarazione fino a giugno risolverebbe sostanzialmente anche questo problema.

Osservazioni sono state fatte sulle società con bilancio a cavallo di due esercizi che il decreto esclude dalle semplificazioni. Si suggerisce che, data la notevole difficoltà tecnica di inserire le società con bilancio a cavallo di due anni tra quelle alle quali è concessa la dichiarazione unica, esse non godano di tale agevolazione; tuttavia si invita l'AF ad impegnarsi affinché sia loro consentita quanto prima almeno la compensazione tra partite creditorie e debitorie.

Con riferimento all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle proposte di modifica del decreto legislativo sulle semplificazioni si raccomanda il governo di esplicitare che il decreto si propone unicamente di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese e non intende invece incidere in alcun modo sulle modalità di determinazione dei premi INAIL. Pertanto, la previsione di una dichiarazione unica Fisco-INPS-INAIL è rivolta esclusivamente ad evitare che gli imprenditori debbano dichiarare gli stessi dati prima all'INAIL nel mese di febbraio e poi al Fisco nel mese di maggio. Si raccomanda di esplicitare che i pagamenti all'INAIL, che ora avvengono il 20 febbraio, non saranno posticipati, venendo pagati nel versamento unico di quel mese e che la compensazione attuata dal contribuente non inciderà nè sulla competenza, nè sulla cassa dell'INAIL, poichè l'Istituto otterrà i pagamenti per intero entro cinque giorni dal versamento operato dal contribuente. Infine si rimanda a quanto si proporrà avanti relativamente all'articolo 15.

In ordine alla presentazione delle dichiarazioni sono stati sollevati diversi problemi: anzitutto quello del rapporto tra Privacy e uso delle banche. Sono state mosse obiezioni all'uso delle banche come canale di trasmissione delle dichiarazioni (articolo 1) con due motivazioni. La prima

è che le banche potrebbero usare le informazioni del contribuente per formarsi opinioni sulla affidabilità dello stesso qualora sia un loro cliente. La seconda è che un dipendente infedele potrebbe usare le informazioni ad illegittimo scopo personale (informatore di usurai). Sono obiezioni non accoglibili. Circa la prima tesi è noto che le banche nel concedere i fidi possono sempre chiedere la dichiarazione dei redditi; se non lo fanno è perchè si fidano poco dei bilanci fiscali soprattutto delle piccole imprese, esserne a conoscenza diretta non cambia quindi il loro comportamento. Inoltre il contribuente può scegliere una banca per la dichiarazione e un'altra per le operazioni creditizie. Inoltre può scegliere la Posta o un intermediario (commercialisti, caaf ecc.). Circa la seconda tesi va ricordato che non sarà lo sportellista a venire a conoscenza dei dati fiscali, ma riceverà una busta chiusa che trasmetterà ad un ufficio competente. Si raccomanda che nelle convenzioni che saranno stipulate con le banche e con l'Ente poste, sarà naturalmente stabilito il vincolo della riservatezza per il personale incaricato di ricevere le dichiarazioni e di acquisire i dati per conto di detti enti. D'altra parte negli anni precedenti le operazioni di acquisizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni sono già state svolte dal Consorzio Nazionale Concessionari, cioè da un'ente esterno alla Amministrazione costituito soprattutto da banche il cui personale è sempre stato vincolato alla riservatezza.

Altra questione attiene all'*Uguale trattamento banche/intermediari*. Mentre con le banche e con l'ente Poste l'amministrazione finanziaria stipulerà una convenzione per riconoscere i costi da questi enti sostenuti per la trasmissione delle dichiarazioni (articolo 12), analogo trattamento non è stato riservato agli intermediari. Questo ha una logica: infatti banche e Posta devono caricare sull'elaboratore la dichiarazione, mentre gli intermediari già l'hanno predisposta per il cliente (cosa per la quale già si sono fatti pagare). L'invio delle informazioni all'amministrazione fi-

nanziaria peraltro è gratuito. L'intermediario avrà inoltre il risparmio dei costi per l'invio postale per raccomandata e il risparmio di costi monetari e in termini di tempo per non dover più fare code agli uffici postali.

Un'altra differenza di trattamento è rinvenuta nel processo di perfezionamento dell'invio della dichiarazione (articoli 1). Il contribuente perfeziona il processo con la consegna della dichiarazione alla banca o agli uffici postali, mentre se sceglie un intermediario deve attendere che l'amministrazione finanziaria invii all'intermediario stesso l'avviso di ricevimento. Si consideri per giunta che l'intermediario può inviare la dichiarazione all'amministrazione finanziaria da giugno a settembre. Per ridurre questa disparità si può invitare l'amministrazione finanziaria a rispondere all'intermediario in tempo reale e a predisporre misure tecnico-organizzative che consentano di ridurre l'intervallo entro il quale l'intermediario può inviare la dichiarazione. Contemporaneamente si suggerisce che la sanzionabilità del contribuente per ritardata dichiarazione possa decorrere solo dal primo ottobre. Ampliamento compiti intermediari (articolo 1). Si suggerisce che gli intermediari possano trasmettere anche dichiarazioni da essi non predisposte. Pertanto nell'articolo 12, I comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il penultimo periodo può essere sostituito dal seguente: «I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 devono presentare la dichiarazione in via telematica».

In merito all'*Ampliamento del novero degli intermediari (articolo 1)*. È interesse dell'amministrazione finanziaria ampliare il numero dei soggetti che trasmettono direttamente le dichiarazioni per via telematica, pur esistendo ovvi limiti di affidabilità ad un'estensione generalizzata di tale facoltà. A tal fine si invita il governo a valutare l'opportunità di ricomprendere tra detti intermediari anche i cosiddetti consulenti tributari sebbene sia opportuno individuare gli stessi in modo preciso analogamente a quanto previsto

nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 utilizzando la locuzione «soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipolenti o di diploma di ragionieri».

Per quanto riguarda l'invio della dichiarazione oltre che in via telematica anche su supporto cartaceo leggibile otticamente va rilevato che tale richiesta non è accoglibile poichè la delega stabilisce l'esclusiva utilizzazione di procedure telematiche. Peraltro l'invio su supporto cartaceo comporterebbe l'utilizzo della posta.

La possibilità di presentazione delle dichiarazioni direttamente agli uffici delle entrate o tramite i Comuni o la spedizione postale è stata esclusa in quanto comporterebbe un rallentamento notevole delle operazioni di acquisizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, tale da impedire il rispetto del termine di sei mesi previsto dalla delega.

In ordine all'articolo 5 molte preoccupazioni sono state espresse circa la ristrettezza dei tempi previsti per l'adeguamento delle procedure e delle attrezzature informatiche sia da parte degli intermediari sia dall'amministrazione. Va innanzitutto osservato che le nuove misure andranno a regime gradualmente nell'arco di un triennio. In particolare la trasmissione telematica verrà inviata nel prossimo anno solo da parte dei CAAF, mentre sarà estesa a tutti gli intermediari solo a partire dal 1999, questo anzi al fine di effettuare una adeguata sperimentazione nel corso del 1998 mirante ad individuare e prevenire eventuali difficoltà e problemi.

Peraltro si invita a considerare con estrema cautela questo problema perchè sarebbe sconveniente per l'AF che il termine di inizio dell'adozione di queste procedure venga postposto con un provvedimento successivo a quello qui consi-

derato una volta rilevata la pratica impossibilità di rispettare la data qui indicata.

In relazione all'istituto della *Compensazione* (articoli 6, 7 e 10), si suggerisce di prevedere che, nel caso in cui l'Erario rilevi un errore che provochi per il contribuente uno sgravio di imposta, l'ufficio, previa comunicazione, debba notificare l'importo del credito permettendo che lo stesso possa essere utilizzato nella prima liquidazione utile di imposta.

Si suggerisce inoltre di affermare che eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione annuale vengono compensati con il primo versamento utile nella liquidazione periodica, senza aspettare la dichiarazione dell'anno successivo.

Quanto alle scadenze dei versamenti, come è noto fino ad ora i versamenti mensili avvenivano il 15, il 18 e il 20 a seconda che riguardassero ritenute fiscali, IVA o contributi INPS. Con questa riforma essi vengono spostati tutti al 15 di ogni mese. Si è rilevata un'esigenza diffusa per lo spostamento al giorno 20. Il motivo della scelta del legislatore della data più prossima all'inizio del mese risiede nel fatto che scegliendo una data più lontana si corre il rischio che il versamento di dicembre sconfini nell'anno successivo. Si suggerisce quindi di optare, per le scadenze dei versamenti, per la data del 18 ad eccezione di dicembre che dovrebbe rimanere il 15.

In merito al pagamento rateale di cui all'articolo 13, è emersa la richiesta che sia concesso al contribuente che non abbia sbarrato la casella indicante la sua volontà di eseguire un pagamento rateale, per dimenticanza o per difficoltà di liquidità sopraggiunta in un secondo momento, di pagare ratealmente comminando una pura ammenda per la dimenticanza. Si suggerisce che il problema del pagamento rateale non indicato nella dichiarazione annuale venga risolto nel decreto sulle

sanzioni, dove venga previsto un avviso bonario da parte dell'amministrazione finanziaria al contribuente che, inviata la dichiarazione annuale, non abbia versato l'importo dovuto. A questo avviso il contribuente può rispondere manifestando una volontà di pagamento rateale; a questo punto l'amministrazione finanziaria può prenderne nota e comminare al contribuente una semplice ammenda per l'omessa barratura nella dichiarazione annuale.

Infine l'articolo 15 prevede che venga istituita una apposita struttura di gestione che attribuisca agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, a prescindere dagli afflussi di cassa percepiti dai contribuenti che hanno operato le compensazioni: una sorta di clearing house. Questa struttura sarà in sostanza un grande cervello elettronico scelto tra quelli disponibili nella PA (Ragioneria Generale, INPS, amministrazione finanziaria ...). Questa struttura di gestione sarà definita dal Ministero delle Finanze con apposito decreto.

Si invita il Ministero a definire un organismo di controllo della struttura di gestione della suddivisione delle somme nel quale siano rappresentati gli enti previdenziali e assicurativi e le regioni a statuto speciale oggi (e tutte le regioni quando dovesse essere istituita l'IRAP).

In risposta alle osservazioni dell'onorevole Armani, dell'onorevole Benvenuto, dell'onorevole Berruti, del senatore Bosello, dell'onorevole Frosio Roncalli, del senatore Pastore e dell'onorevole Repetto che non sono state già trattate precedentemente, svolge alcune considerazioni aggiuntive.

Quanto all'articolo 1 l'espressione «conto dei profitti e delle perdite» non va sostituita con «conto economico e nota integrativa». La prima espressione (presente ancora nel c.c.) comporta un documento redatto in forma libera. Il bilancio redatto secondo la norma CE è un impe-

gno non richiesto e troppo oneroso per le piccole imprese.

Impegnare l'AF affinché tra il 15 febbraio e il 30 giugno non possa essere approvato nessun provvedimento fiscale che possa comportare la modifica dei modelli approvati dal Ministero delle Finanze e pubblicati dalla GU e delle relative istruzioni. È questa una legittima esigenza e condivisa. Tuttavia è materia non compresa nella delega e va ricondotta al decreto sullo «Statuto del contribuente».

Si suggerisce che gli stampati gratuiti o siano offerti contemporaneamente a quelli a pagamento o che non siano offerti del tutto. È questa una misura amministrativa che esula dalla legge.

Si suggerisce di rettificare che l'invito di sanatoria per omessa sottoscrizione sia inviato al contribuente dal Centro Servizi delle Imposte Indirette e non dall'Ufficio delle Entrate. In realtà questa verifica non ha ragione di essere perché il primo non è nient'altro che un ufficio periferico del secondo.

Si suggerisce che i tempi di presentazione della dichiarazione siano gli stessi per persone fisiche e giuridiche. Come osservato dall'on Marongiu è questa una prassi antichissima, e non ci sono motivi validi per cambiarla.

Si suggerisce di indicare oltre agli elementi necessari per l'individuazione del sostituto di imposta anche quelli necessari a individuare i *sostituiti*. Il suggerimento è accoglibile.

Quanto all'articolo 6 si suggerisce che sia l'amministrazione finanziaria a fornire agli operatori il software per la redazione della dichiarazione dei redditi. Proposta non accettabile perché gli intermediari usano hardware diversi sui quali, ancora oggi, non si applica un unico software. Sarà il progresso tecnico e il mercato a fare emergere il mezzo informatico «dominante», non può essere fatto per legge.

Si suggerisce che le richieste di chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione siano eseguibili anche via fax o via *internet*. Accolgo questo invito.

Circa l'obiezione che l'uso del telefono non consente la precisazione della data si rende noto che già oggi questa procedura è prevista dalla legge.

Quanto all'articolo 10 alcuni suggeriscono che la compensazione avvenga anche con i contributi sanitari (onorevole Berruti). Altri (onorevoli Armani e Repetto) che le compensazioni portano ad una pericolosa caduta di gettito. Mediando tra le due posizioni lascerei le cose come stanno.

Quanto all'articolo 11 si richiede la retroattività della norma. Auspicabile, ma non affrontabile in questa sede.

Quanto all'articolo 13 si teme che il tasso di interesse sui pagamenti ritardati possa raggiungere livelli usurari. Questo non era l'intenzione del legislatore il quale

tuttavia si è espresso in modo poco chiaro. Si suggerisce di chiarire che il tasso di interesse vada inteso come l'aggiunta dell'1 per cento oltre al tasso previsto (dalla norma citata) *su base annua*.

Quanto all'articolo 23 si suggerisce di usare un'altra espressione che non sia coniuge per due persone divorziate.

Conclusa la replica del relatore, il Presidente Salvatore BIASCO, rammentato che il termine per la presentazione del parere da parte del relatore è fissato per le ore 13 di domani e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti o di altre proposte di parere è fissato per martedì 24 giugno, alle ore 15, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.